



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 49 del 2013

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA

In riferimento al Verbale n.° 70/11511954 del 6.9.2013 della Sezione Polstrada di Ragusa.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il verbale n. 70/11511954 del 6.9.2013 della Sezione Polstrada di Ragusa relativo all'accertamento effettuato in data 6.9.2013 in Ragusa, sulla S.S. 514 Km 12+200 in località Coffa, a carico del sig. Cannata Salvatore nato a Modica il 8.2.1975 e residente a Pozzallo in via Archimede n. 1, per la violazione dell'art. 6 del Reg. CEE n. 852 del 29.4.2004 in relazione all'art. 6 comma 5 del D.Lgs. n. 193 del 6.11.2007, in quanto " *il trasgressore effettuava un trasporto di prodotti alimentari freschi, nella fattispecie pesci e molluschi, senza l'osservanza delle disposizioni igienico-sanitarie del trasporto. Nella fattispecie si accertava che il vano di carico risultava colpito in più parti da punti di ruggine che ne aveva causato buchi e lo stesso non adottava le misure dovute al fine di evitare la contaminazione degli alimenti. Violazione emersa a seguito di controllo avvenuto sulla SS514 Km 12+200 località Coffa, Tenere del Comune di Chiaramonte Gulfi e contestato in ufficio sopra indicato per accertamenti di P.G.*";

Rilevato che la responsabilità è da ascrivere a:

Cannata Salvatore nato a Modica il 8.2.1975 e residente a Pozzallo in via Archimede n. 1 qualità di trasgressore ;

Rilevata la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

Esaminati gli atti e tenuto conto delle circostanze, dell'azione svolta dai responsabili, dell'entità e della gravità della violazione, ai fini della quantificazione della sanzione da applicare;

Atteso che l'interessato non si è avvalso della facoltà di ricorso, ai sensi dell'art. 18 L. 689/1981;

Preso atto che il verbale di contravvenzione per illecito amministrativo, debitamente notificato in data 20.4.2012 dall'organo accertatore non è stato conciliato in misura ridotta, così come previsto dall'art. 16 della L. 689/81, dal trasgressore e/o obbligato in solido;

Ritenuto che sono state osservate le disposizioni di legge relative alla notificazione delle infrazioni Amministrative;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689 ;

VISTO il D.Lgs. 193/2007;

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013);

VISTO l'art. 8 e ss. del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n° 1453 del 9.7.2013 dell'ASP;

Ordina

Al Sig. Cannata Salvatore nato a Modica il 8.2.1975 e residente a Pozzallo in via Archimede n. 1 il pagamento della somma totale di €. 1.200,00 (milleduecento/00), ai sensi dell'art. 9 comma 4 lettera a) del Regolamento Aziendale sopra citato (importo pari al pagamento in misura ridotta maggiorato del 20%) per sanzione amministrativa, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento.

Ingiunge

di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

-Importo previsto quale Sanzione amministrativa: € 1.200,00.

-Spese di accertamento e notificazione : € 50,00;

-Bolli € 16,00;

Per complessivi € 1.266,00 (milleduecentosessantasei/00);

Tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: *"da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V"*. nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione.



E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento a questa Azienda.

Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per l'esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato a:

- Cannata Salvatore nato a Modica il 8.2.1975 e residente a Pozzallo in via Archimede n. 1 in qualità di trasgressore;

- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;

Avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla notifica .

L'opposizione non interrompe i termini.

Ragusa, 23 DIC. 2013

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
ARCH. ANGELO ALIQUO'